Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 10 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 60 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 433.
Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori . . . . Pag. 2018

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 434.
Istituzione dei ruoli organici del personale insegnante della scuola media . . . . Pag. 2019

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 435.
Contributo dovuto dal comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale . . . . Pag. 2020

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n. 436.
Variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria. . . . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 437.
Ordinamento dello Stato Maggiore della Regia aeronautica . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 438.
Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4 annesse al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. Pag. 2022

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 439.
Modificazione al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco . . . . Pag. 2023

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 440.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) . . . . . . Pag. 2023

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 441.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo) . . . . Pag. 2023

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 442.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena . . Pag. 2023

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara . . . . Pag. 2024

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.). Pag. 2024

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari . . . . . . Pag. 2025

Ministero per gli scambi e per le valute:
R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 339, concernente concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano. Pag. 2025

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero . . . . . Pag. 2025

R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, concernente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia . Pag. 2025

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento n. 718 del 24 maggio 1943 relativo alla disciplina dei trasporti dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci . . Pag. 2025

Riassunto del provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943 relativo ai tipi e ai prezzi degli impermeabili per uomo e per donna . . . . Pag. 2025

Riassunto del provvedimento P. 720 del 26 maggio 1943 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti a maglia indemagliabili, categoria « E » . . . . Pag. 2026

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso « Enrico Toti » di Mignanego (Genova) ad acquistare un terreno prativo nello stesso Comune . . . . Pag. 2027

Ministero delle finanze:

Diffide per smarrimento quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % . . Pag. 2027

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2028

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo del Debito pubblico . . . . Pag. 2028

Diffida per svincolo e tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 % . . . . Pag. 2028

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 % . Pag. 2028

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite . . . . Pag. 2029

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2030

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca . . . . Pag. 2031

Partito Nazionale Fascista: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio bandito dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato) . . . . . Pag. 2031

Regia prefettura di Vercelli: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 2032

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 10 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 443.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 444.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 445.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ferrovie Nord Milano, soc. an., in Milano:** Anticipata estinzione del prestito obbligazionario 5,50 % 1923. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Edison, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1923, della ex Soc. an. Consorzio centrali termiche sorteggiate nella 6ª estrazione del 31 maggio 1943-XXI. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni ex Soc. an. Littoranea di elettricità sorteggiate il 31 maggio 1943-XXI. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 1ª serie 6,50 % sorteggiate nelle prime 21 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso al 24 maggio 1943-XXI. — Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione sorteggiate nella 22ª estrazione. — **Società elettrica Maremmana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie sarde:** Obbligazioni di serie B sorteggiate il 28 maggio 1943-XXI. — **Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **S.I.F.O.M. - Ing. V. Zacchi & C. - Società italiana fonderie officine meccaniche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1943-XXI. — **Tramvie elettriche bresciane, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1943-XXI. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni 5 %, serie D, sorteggiate nella 9ª estrazione del 31 maggio 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate nella 16ª estrazione del 31 maggio 1943-XXI. — **Società marmifera italiana (già Henraux), in Querceta (Lucca):** Obbligazioni sorteggiate nella 26ª estrazione del 1° giugno 1943-XXI. — **Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea (Aosta):** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1943-XXI. — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Società anonima immobiliare « L'Edificio », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Comune di Parabiago (Milano):** Obbligazioni del prestito comunale 1925 sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 433.

Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori da applicarsi nei giudizi civili ed amministrativi è stabilito come segue:

a) lire 5 nei procedimenti davanti alle preture ed alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire 12 nei procedimenti davanti ai tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera *d*);

c) lire 15 nei procedimenti davanti alle corti di appello;

d) lire 25 nei procedimenti davanti alla Corte suprema di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 2.

Ferme restando le altre disposizioni della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, e del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, concernenti la materia dei contri-

buti in marche, il contributo nei procedimenti civili deve essere corrisposto all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio, e nell'udienza in cui le parti prendono le conclusioni definitive a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile.

Il contributo da pagarsi all'atto delle conclusioni definitive è corrisposto mediante applicazione della marca sul processo verbale d'udienza.

Art. 3.

Per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alle necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello relativo al contributo personale annuo degli iscritti, in misura superiore a quella stabilita dagli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, e 101 del regolamento 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 434.

Istituzione dei ruoli organici del personale insegnante della scuola media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, istitutiva della scuola media;

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Reale col quale si provvederà all'istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, delle Regie scuole medie che prendono luogo dei corsi inferiori dei ginnasi e delle prime tre classi dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, gradualmente soppresse a norma dell'art. 23 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, stabilirà, per ogni scuola, il numero dei corsi completi e delle classi collaterali che la costituiscono, e i relativi posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, di segreteria e di servizio, a norma degli articoli 9, 11 e 12 della tabella *A* della legge.

Posteriormente alla prima sistemazione delle Regie scuole medie indicata nel comma precedente, il numero complessivo dei corsi completi e delle classi collaterali, nonchè quello dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, di segreteria e di servizio sarà determinato, ogni anno, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. La ripartizione così dei corsi completi e delle classi collaterali come dei posti tra le varie scuole sarà disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, sono soppressi i ruoli degli insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia e geografia dei corsi inferiori dei Regi ginnasi e dei Regi istituti magistrali, degli insegnanti di matematica dei Regi ginnasi isolati, degli insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista, di matematica e di disegno nei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici.

I predetti insegnanti passano a far parte dei ruoli della scuola media, corrispondenti agli insegnamenti per i quali, a norma della tabella *A* annessa alla citata legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, è prevista la cattedra di ruolo *B*. La corrispondenza dei ruoli è così stabilita:

ruoli da sopprimere:	ruoli della scuola media:
1-*a*) lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, nei corsi inferiori dei ginnasi e degli istituti magistrali; *b*) lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista nei corsi inferiori degli istituti tecnici;	1) lingua italiana, lingua latina, storia e geografia;
2) matematica nei corsi inferiori degli istituti tecnici;	2) matematica;
3) disegno nei corsi inferiori degli istituti tecnici.	3) disegno.

Art. 3.

Gli insegnanti indicati nell'articolo precedente sono inquadrati nei ruoli della scuola media secondo la rispettiva, effettiva anzianità di grado e conservano l'anzianità di servizio loro attribuita nel ruolo di provenienza. Nel caso che più insegnanti abbiano la medesima anzianità di grado, essi sono inquadrati secondo l'ordine in cui sono collocati nel ruolo di provenienza, e, se appartenenti a ruoli diversi, sono inquadrati, prendendosi alternativamente tre insegnanti dei ginnasi, due degli istituti tecnici e uno degli istituti magistrali.

Gli insegnanti di matematica dei Regi ginnasi isolati sono collocati in uno speciale ruolo transitorio degli insegnanti di matematica della scuola media, conservando il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo *A*.

Agli insegnanti che, a norma di disposizioni particolari, hanno finora conservato il trattamento economico e di carriera del ruolo *A*, viene mantenuto tale trattamento anche dopo l'immissione nei ruoli della scuola media.

Art. 4.

Gli insegnanti che, ai sensi degli articoli precedenti, sono inquadrati nei ruoli della scuola media, sono mantenuti nell'attuale sede.

Ove non sia possibile la sistemazione di tutti gli insegnanti nella stessa sede, a causa della mancanza di un corrispondente numero di cattedre, gli insegnanti che risultassero in eccedenza, saranno trasferiti per servizio ad altra sede della stessa o di altra categoria. Nel caso in cui l'insegnante sia trasferito per servizio da sede di primaria a sede di secondaria importanza, egli potrà essere successivamente trasferito in grande sede senza dover superare un concorso speciale.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono disposti a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Nell'anno scolastico 1942-43 le quarte e quinte classi del ginnasio e le quarte classi del corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico continueranno a funzionare secondo l'ordinamento rispettivo, e, ove sia necessario, transitoriamente, sotto il governo dello stesso preside della scuola media.

Limitatamente all'anno scolastico 1942-43, alle quarte classi del corso inferiore dei Regi istituti tecnici e dei Regi istituti magistrali, potranno essere assegnati insegnanti di lingua italiana, lingua latina, storia e geografia della scuola media, con gli obblighi di orario già in vigore rispettivamente per tali istituti.

Art. 6.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a stabilire la quota del patrimonio delle casse scolastiche dei Regi licei ginnasi, dei Regi ginnasi isolati, dei Regi istituti magistrali e dei Regi istituti tecnici, compresi quelli a solo corso inferiore, da assegnare alla costituenda Cassa scolastica delle Regie scuole medie istituite ai sensi del precedente art. 1 in luogo delle prime tre classi inferiori dei predetti istituti.

Art. 7.

Le scuole medie derivanti dai corsi inferiori dei ginnasi o dalle prime tre classi dei corsi inferiori degli istituti magistrali o degli istituti tecnici, pareggiati o legalmente riconosciuti, conservano rispettivamente il pareggiamento o il riconoscimento legale degli studi in essi compiuti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 435.

Contributo dovuto dal comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi circa il contributo da consolidare a carico del comune di Fino Mornasco per quel cessato corso integrativo e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in L. 4160 al lordo di L. 1330,90 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 2829,10 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n. 436.

Variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, che approva il piano regolatore e di ampliamento di Littoria e le relative norme di attuazione;

Vista la domanda in data 18 giugno 1941-XIX con la quale il podestà di Littoria, in base alla propria deliberazione n. 271 del 18 giugno 1941-XIX ha chiesto che sia approvata la variante al piano regolatore della detta città per la zona compresa tra la via Luigi Razza, il viale XXIV Maggio, la via V di piano regolatore, la via XIII di piano regolatore e la via X di piano regolatore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nell'adunanza del 31 marzo 1942-XX;

Visto il parere del Ministero dell'educazione nazionale espresso con nota n. 1763 del 30 maggio 1942-XX;

Visto il parere n. 1929 del 12 settembre 1942-XX espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 9 dicembre 1940-XIX, n. 1775, con la quale è stato prorogato sino a tutto il 6 giugno 1945, ai fini della esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, il termine stabilito dall'art. 5 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, per il compimento delle costruzioni da eseguire in attuazione del piano regolatore di Littoria;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, per l'educazione nazionale e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, è approvata la variante al piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Littoria per la zona compresa fra la via Luigi Razza, il viale XXIV Maggio, la via V di piano regolatore, la via XIII di piano regolatore e la via X di piano regolatore.

Il detto piano di variante, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente nella planimetria in iscala 1:4000 esaminata dal Consiglio superiore dei LL. PP. in data 12 settembre 1942-XX, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Tutte le costruzioni per abitazioni civili, uffici o negozi eseguite dai privati o dagli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ultimate anche dopo il termine previsto dall'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, ma non oltre il 6 giugno 1945-XXIII, saranno esenti per 25 anni dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 7 giugno 1940-XVIII.

Per l'attuazione della variante in parola rimane fermo il termine stabilito per il piano generale con l'art. 6 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 437.

Ordinamento dello Stato Maggiore della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926-V, n. 2150, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica, modificato con la legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1357;

Visto il R. decreto 10 aprile 1927-V, n. 580, concernente l'ordinamento dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica dispone di un proprio Stato Maggiore, che comprende una Segreteria, retta da un colonnello A. A. r. n., ed i seguenti Reparti, Servizi ed Uffici:

A) alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica - Generale A. A. r. n.:

1° Reparto - Operazioni - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Operazioni - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Collegamenti - retta da un colonnello A. A. r. n.

3ª Divisione - Fotocartografica - retta da un colonnello A. A. r. n.

2° Reparto - Ordinamento e servizi logistici - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Ordinamento - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Servizi logistici - retta da un colonnello A. A. r. n.

3ª Divisione - Mobilitazione e trasporti - retta da un colonnello A. A.

3° Reparto - Efficienza linea - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Personale - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Materiale - retta da un colonnello A. A. r. n.

4° Reparto - Studi militari aeronautici - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Impiego - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Addestramento - retta da un colonnello A. A. r. n.

3ª Divisione - Organica - retta da un colonnello A. A. r. n.

8° Reparto - Difesa aerea - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Difesa aerea - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Difesa terrestre - retta da un colonnello A. A. r. n.

Servizio informazioni aeronautiche - retto da un generale A. A. r. n.

Ufficio Storico - retto da un colonnello A. A.

Ufficio caduti, dispersi, feriti e prigionieri - retto da un colonnello A. A.

B) alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei - generale A. A. r. n.:

5° Reparto - Studi tecnico-militari - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Apparecchi e motori - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Armi e varie - retta da un colonnello A. A. r. n.

6° Reparto - Allestimenti - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Motori e strumenti - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Armi e varie - retta da un colonnello A. A. r. n.

7° Reparto - Velivoli - retto da un generale A. A. r. n., comprendente:

1ª Divisione - Caccia e combattimento - retta da un colonnello A. A. r. n.

2ª Divisione - Bombardamento e vari - retta da un colonnello A. A. r. n.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 438.

Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4 annesse al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti i Nostri decreti 23 dicembre 1929-VIII, numero 2392, e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, concernenti il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerato che alcuni Istituti inclusi nelle tabelle 2, 3 e 4 annesse al Nostro decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, hanno perduto il carattere di Istituti pubblici di educazione femminile per la mancanza di convittrici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla tabella n. 2 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Conservatori:

Conservatorio di Sant'Andrea, Bibbiena (Arezzo);

Conservatorio di Santa Caterina da Siena, Pieve di Camaiore, Camaiore (Lucca);

Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena);

Conservatorio di S. Ponziano, Lucca;

Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo);

Conservatorio « Carmignani Pellegrini », Montecarlo (Lucca);

Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca);

Conservatorio di Santa Maria della Neve, Quadalto, Palazzolo di Romagna (Firenze);

Conservatorio di Santa Caterina, San Marcello Pistoiese (Pistoia).

Dalla tabella n. 3 annessa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Collegi di Maria con sede in:

Alessandria della Rocca; Altofonte; Avola; Caltabellotta; Castelvetrano; Chiaramonte Gulfi; Leonforte; Melilli; Menfi; Mineo; Naro; Nicosia; Petralia Sottana; Polizzi Generosa; Prizzi; Racalmuto; Salaparuta; S. Stefano Quisquina; Torretta; Valledunga; Vizzini.

Dalla tabella n. 4 annesa al R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, sono esclusi i seguenti Istituti:

Conservatorio di Santa Rosalia, Atrani, Amalfi (Salerno):

Educatorio di N. S. della Provvidenza, Genova;

Istituto di Santa Giulia, detto del Paradisino, Livorno;

Collegio di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Napoli, San Giovanni a Teduccio (Napoli);

Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II », Napoli;

Istituto Mondragone, Napoli;

Istituto « Suor Orsola Benincasa », Napoli;
Collegio della Visitazione, San Giorgio del Sannio (Benevento);
Pio Istituto educativo « San Benedetto », Catania (incluso nella tabella n. 4 con R. decreto 5 gennaio 1939-XVII, n. 419).

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto al loro nuovo adattamento nulla è innovato per quanto riguarda la personalità giuridica e l'amministrazione degli Istituti di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. **439**.
Modificazione al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1190, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 92 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Quando per cause indipendenti dalla volontà del concessionario non si renda possibile all'Amministrazione dei monopoli di Stato di ritirare le partite di tabacco approntate per le Manifatture di Stato, è in facoltà dell'Amministrazione di corrispondere al concessionario, dietro sua domanda e purchè siano trascorsi due mesi dal giorno in cui venne effettuata la perizia delle partite approntate per la consegna, una seconda anticipazione il cui ammontare, compreso quello dell'anticipazione corrisposta a termine del precedente comma, non dovrà superare il novanta per cento del valore della partita, calcolato in base al prezzo medio di perizia e depurato delle riduzioni di cui al precedente comma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. **440**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

N. 440. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 30 maggio 1942-XX, integrato con postilla 21 settembre stesso anno, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Ponte di Mossano del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. **441**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo).

N. 441. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 9 luglio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Quintino, nella frazione omonima del comune di Mondovì (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte de conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. **442**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena.

N. 442. R. decreto 15 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Scuola media serale commerciale di Modena viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, approvato con proprio decreto in data 23 novembre 1939-XVII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Attilio Palladini e il cav. ing. Cassio De Marco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, per il quinquennio 10 giugno 1943-XXI-9 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 30 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 209 del 5 settembre 1942-XX, e nei giornali « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano, è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.), con sede in Milano, corso Venezia, 24, affidando il relativo incarico al sindacatore Cons. naz. Luciano Gottardi;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra dal quale risulta che su n. 200.000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 10.000.000, furono presentate al visto, nel termine prescritto, n. 191.901 azioni, delle quali n. 176.984 vennero munite del visto stesso, perchè di accertata proprietà di persone di nazionalità italiana mentre a n. 14.917 detto visto venne negato, essendo risultate appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto che dagli accertamenti eseguiti dal sindacatore è risultato che le n. 8099 azioni non presentate al visto debbono ritenersi appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse » (P.T.B.), con sede in Milano:

n. 14.917 azioni nominative alle quali venne negato il visto perchè risultate intestate e di pertinenze di persone di nazionalità nemica, e precisamente:

di proprietà della Società anonima registratori di cassa « National », in liquidazione, Milano:

n.	500	rappresentate	dal	certificato	n.	C 024
»	500	»	»	»	»	C 025
»	500	»	»	»	»	C 032
»	500	»	»	»	»	C 033
»	500	»	»	»	»	C 034
»	500	»	»	»	»	C 035
»	500	»	»	»	»	C 036
»	500	»	»	»	»	C 037
»	500	»	»	»	»	C 038
»	500	»	»	»	»	C 039
»	500	»	»	»	»	C 040
»	500	»	»	»	»	C 041

di proprietà della Società italiana registratori di cassa « National », Milano:

n.	2000	rappresentate	dal	certificato	n.	A 014
»	2000	»	»	»	»	A 015
»	2000	»	»	»	»	A 016
»	2000	»	»	»	»	A 017
»	500	»	»	»	»	C 003
»	25	»	»	»	»	E 008
»	25	»	»	»	»	E 009
»	10	»	»	»	»	F 017
»	10	»	»	»	»	F 018
»	10	»	»	»	»	F 019
»	1	»	»	»	»	G 023
»	1	»	»	»	»	G 024
»	1	»	»	»	»	G 025
»	1	»	»	»	»	G 026

n. 333 già rappresentate dai certificati provvisori nn. 11 e 13 serie B e C di proprietà di lord Hirst di complessive n. 999 azioni vecchie, corrispondenti a n. 333 azioni del nuovo tipo;

n. 8094 azioni al portatore non presentate al visto per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità nemica già rappresentate dai certificati n. 30 di n. 970 azioni, n. 70 di n. 234 azioni, n. 77 di n. 12.260 azioni, n. 83 di n. 670 azioni, n. 74 di n. 826 azioni, n. 81 di n. 7337 azioni, n. 14 di n. 667 azioni e n. 15 di n. 1333 azioni (e così, complessivamente n. 24.297 azioni relative al vecchio capitale di lire 6.000.000 ridotto successivamente ad 1/3 con raggruppamento di ogni gruppo di 3 azioni vecchie in una azione nuova. Le n. 24.297 azioni suindicate corrispondono quindi a n. 8099 azioni nuove, ossia a quelle non presentate al visto).

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima « Magazzini Italiani per Tutte le Borse », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sindacatore, verranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1944)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 5 giugno 1943-XXI, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.

(1980)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 339, concernente concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano.

(1986)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero.

(1987)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministero per gli scambi e per le valute ha trasmesso in data 5 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, concernente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia.

(1988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento n. 718 del 24 maggio 1943-XXI relativo alla disciplina dei trasporti dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci.

Con provvedimento n. 718 del 24 maggio 1943-XXI il Ministero delle corporazioni, presi accordi con i Ministeri delle comunicazioni, della guerra e della produzione bellica, ha disposto quanto segue:

1. — Nessun trasporto di cascami di lavorazione dell'industria tessile, disciplinati dal decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, e dal provvedimento P. 591 del 2 gennaio 1943-XXI, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione della Confederazione fascista degli industriali (Confindustria).

La Confindustria stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo delle dipendenti organizzazioni.

2. — Nessun trasporto di stracci di lana, disciplinati dal decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX e di stracci non di lana, disciplinati dal decreto Ministeriale 12 marzo 1942-XX, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione dell'Ente Distribuzione Rottami (Endirot).

L'Endirot stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo degli Uffici regionali ricuperi vari istituiti dall'Endirot.

3. — Le autorizzazioni ai trasporti di cascami verranno rilasciate direttamente dalla predetta Confederazione o dagli Enti che potranno essere da questa delegati.

Le autorizzazioni ai trasporti degli stracci saranno rilasciate dai commissari militari alla raccolta, dipendenti dall'Ufficio staccato del Ministero della produzione bellica presso l'Ente Distribuzione Rottami.

4. — Sono esclusi dall'obbligo della autorizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 i trasporti che avvengono per ordine e per conto delle autorità militari.

5. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

6. — Il presente provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1958)

Riassunto del provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi degli impermeabili per uomo e per donna.

Con provvedimento P. 725 del 1° giugno 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

Le norme previste dal provvedimento P. 612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1943-XXI, riguardanti i tipi ed i prezzi degli impermeabili per uomo e per donna, vengono estese anche ai produttori e commercianti di impermeabili confezionati con qualsiasi qualità di tessuto, esclusi quelli di pura seta. Per conseguenza non possono essere fabbricati impermeabili di qualsiasi tessuto (esclusi quelli di pura seta) che non appartengano ai tipi previsti nella tabella allegata al provvedimento P. 612.

Tale tabella viene modificata nel senso che gli impermeabili tipo possono essere fabbricati oltrechè con tessuto gabardina, anche con tessuti di qualsiasi altra qualità, nei limiti di prezzo indicati dalla tabella stessa.

Ai fini dell'estensione disposta dal presente provvedimento, i termini fissati dal provvedimento P. 612 sono così modificati:

il termine del 31 marzo 1943 di cui al punto 8, viene fissato nel 30 giugno 1943;

il termine del 30 aprile 1943 di cui al punto 9 viene fissato nel 31 luglio 1943;

il termine del 31 maggio 1943 di cui al punto 10 viene fissato nel 31 agosto 1943.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1960)

Riassunto del provvedimento P. 720 del 26 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei tessuti a maglia indemagliabili, categoria « E ».

Con provvedimento P. 720 del 26 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuto a maglia indemagliabile possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti od ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %, imballo escluso.

I produttori, sia per i quantitativi di tessuti venduti, sia per i quantitativi di tessuti che essi destinano alla produzione di confezioni, devono pagare l'addizionale del 10 % prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda prodotto tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato, sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui tessuti tipo ad intervalli di almeno un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. Sui tessuti tipo fabbricati su ordinazione di aziende confezioniste e su quelli destinati ad essere trasformati in confezioni nella stessa azienda produttrice è consentito di limitare l'apposizione delle indicazioni suddette, ad intervalli non inferiori a tre metri, soltanto al numero del tipo ed al prezzo di vendita franco fabbrica.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei tessuti-tipo della categoria « I » dal n. 25 al n. 29 compreso e relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine entro il 30 giugno 1943-XXI la fabbricazione dei tessuti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI A MAGLIA INDEMAGLIABILI PRODOTTI SU TELAI A CATENA.

CATEGORIA « E »	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica L. per Kg.	Prezzi massimi di vendita al consumatore L. per Kg.
Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria e per confezioni esterne — tinta unita o fantasia — intrecci semplici a due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai a catena base finezza 24/26 sassone (o su telai maratti o telai interlock rettilinei finezza corrispondente). Peso per mq. di tessuto gr. 125 con limite di oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 41. — Prodotto con raion viscosa 60/75 dn. 100/120 dn. o 60% raion viscosa e 40 % raion acetato negli stessi titoli, nelle varie combinazioni (60/60, 60/75, 75/75, 60/120, 75/100)	74,25	111,65
Tipo 41-a. — Prodotto con raion acetato 60/75 dn., 100/120 dn., nelle varie combinazioni (60/60, 60/75, 75/75, 60/120, 75/100)	87 —	130,85
Tipo 41-b. — Prodotto con raion cuprammoniacale (bemberg) tit. 60 dn	89,60	134,75
Tessuto a maglia indemagliabile per biancheria e confezioni esterne — tinta unita — intrecci ad uno o due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai a catena base finezza 20/26 sassone (o su telai maratti o telai interlock rettilinei finezza corrispondente). Peso per mq. di tessuto gr. 130 (lenasel tipo invernale gr. 220) con limite oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 42. — Prodotto con raion viscosa 120/200 dn.	64,65	97,20
Tipo 42-a. — Prodotto con raion acetato 120/150 dn.	80,70	121,35
Tipo 42-b. — Prodotto con lenasel 1/60. 1/75	57,50	86,50
Tessuto a maglia indemagliabile o milanese per biancheria e confezioni esterne, tinta unita, intrecci semplici a due pettini — tinto e finito — fabbricato su telai milanesi o su speciali telai a catena jacquard. Peso per mq. di tessuto gr. 110 con limite oscillazione peso del 15 %:		
Tipo 43. — Prodotto con raion cuprammoniacale (bemberg) tit. 60 dn.	112,15	168,65
Tipo 43-a. — Prodotto con raion viscosa tit. 60 dn.	101,65	152,95

Note:

1) I tipi di tessuti sopraelencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti anche ad intreccio a due effetti. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 3 e di L. 4,50 al kg.

2) I tipi di tessuti sopraelencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti con supplementare lavorazione di smerigliatura (flanellato o garzato) al solo rovescio. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 6 e di L. 9 al kg.

3) I tipi di tessuti sopra elencati con i relativi sottotipi possono essere prodotti con supplementare lavorazione di smerigliatura (flanellato garzato) al diritto ed al rovescio. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 10 e di L. 15 al kg.

4) *Condizioni e vendita.* — Merce franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %, imballo escluso.

(1961)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso « Enrico Toti » di Mignanego (Genova) ad acquistare un terreno prativo nello stesso Comune.

Con R. decreto 8 marzo 1943-XXI la Società di mutuo soccorso « Enrico Toti » di Mignanego (Genova) è stata autorizzata ad acquistare il terreno prativo sito nello stesso Comune, località « Rivo Pallora », adiacente alla sede sociale.

(1963)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 802339, serie 5ª, di L. 200 (duecento), rilasciata il 18 giugno 1942 dalla Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Cartone Angelo di ignoti, secondo l'art. 30 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Accarpio Giuseppe fu Nunzio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 763731, serie 4ª, di L. 450 (quattrocentocinquanta), rilasciata il 18 gennaio 1938 della Esattoria comunale di Carpi (Modena), per il versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Galli Arturo fu Mansueto, secondo l'art. 288 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %.

A norma dell'art. 10 del R decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata, alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie 6ª, di L. 250 (duecentocinquanta), rilasciata il 18 ottobre 1938 dalla Esattoria comunale di Carpi, per il versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emidio, secondo l'art. 41 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 74

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 912208, serie 8ª, di L. 701 (lire settecentouno), rilasciata il 19 dicembre 1939 della Esattoria comunale di Taranto, per il versamento dalla 1ª alla 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Ciura Giovanni fu Angolo, secondo l'art. 37 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Orlando Maria-Giuseppe, maritata Ciura Giovanni, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 203499, serie 6ª, di L. 1000 (mille), rilasciata il 15 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Ascea, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maresca Andrea ed Aniello fu Camillo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Maresca Aniello fu Camillo, residente in Ascea, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di sesta serie n. 630403, di L. 200 (duecento) e n. 630404 di L. 200 (duecento), rilasciate il 29 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Civitella del Tronto, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1763, dovuta dalla ditta Scesi Guido fu Michele, secondo l'art. 19 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Scesi Guido fu Michele, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 860406, serie 6ª, di L. 1700 (millesettecento), rilasciata il 27 giugno 1941 dall'Esattoria comunale di Iglesias, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1763, dovuta dalla ditta Mura Pintus Antonietta fu Gavino, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Caruso Alfonsina fu Luciano da Cagliari, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 giugno 1943-XXI - N. 107

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocin (I)	88,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,625
Id. 3,50 % (1902)	86,15
Id. 3 % lordo	70,475
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,25
Id. 5 % (1936)	94,50
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	97,15
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,70
Id. 5 % (15-2-50)	93,175
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-4-51)	93,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di Rendita 5 % (1935), n. 15811, di annue lire 5000, intestato a Calagna Ninfa di Antonino, moglie di Valenti Onofrio di Onofrio, domiciliata in Terrasini (Palermo), con vincolo dotale.

A norma dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata, a favore dei legali rappresentanti del Banco di Sicilia, sede di Palermo, possessore del relativo certificato di iscrizione.

Il direttore generale: POTENZA

(1679)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato chiesto, da parte di Manobianco Franceschina fu Nicola, vedova Ficarella, domiciliata a Bitetto, lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 %, 1906, n. 811698, di annue L. 423,50, a lei intestata e vincolata per dote.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 27, 28, 29, 30, 31 relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1940, 1° gennaio e 1° luglio 1941, 1° gennaio e 1° luglio 1942 appartenenti ai certificati del Cons. 3,50 % n. 212449 e n. 218445 rispettivamente dell'annua rendita di L. 87,50 e di L. 70, intestati ad Antoniotti Caterina fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Coda Zabetta Anna vedova Antoniotti, domiciliata in Cossila (Novara).

Ai termini dell'art 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % (1906)	114245	Pio Istituto dei prestiti e risparmi in S. Angelo le Fratte (Potenza) . . . . L.	28 —
Id.	665951	Come sopra . . . . »	255,50
Id.	119925	Come sopra . . . . »	140 —
Id.	826604 Solo per la proprietà	Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria dei Vergini in Napoli, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Marin Gustavo fu Antonio e Calafato Maria fu Pasquale, con vincolo di destinazione alla celebrazione di messe . . . . »	350 —
Rendita 5 % (1935)	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio di Michele, dom. a Grottaminarda (Avellino) »	550 —
Pr. Red. 3,50 %	433534 Solo per la proprietà	Delcuratolo Maria di Giacinto, moglie di Tamburro Fortunato, dom. a Barletta, con usufrutto a Delcuratolo Giacinto fu Cesare e Di Paola Adelaide di Donato. . . »	350 —
Id.	476628	Bruzone Erminia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova, vincolato quale assegno dotale elargito dall'Opera Pia Oneto monsignor Filippo di Genova per l'anno 1932 . . . »	1550,50
Id.	137667 Solo per la proprietà	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco-Saverio fu Pasquale, dom. in Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . »	409,50
Id.	265001 Solo per la proprietà	Pagani Ugo e Guido fu Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Pagani Matilde fu Leopoldo dom. a Roma »	3500 —
Id.	411373 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	538549	Modonesi Umberto fu Giuseppe . . . . »	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 3,50 %	100693	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino . . L.	14 —
Id.	140753	Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolata a favore delle Poste e Telegrafi per cauzione dovuta dal titolare . . »	17,50
Id.	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Russi Eduardo fu Ruggiero, dom. in Napoli, vincolata per dote . . . »	77 —
Id.	396031	Bisotti Francesca fu Francesco, minore sotto la tutela di Pireiro Gio. Battista di Battista, dom. in Morozzo (Cuneo) . . . . »	84 —
Id.	277325	Come sopra . . . . »	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	340994 Solo per la proprietà	Gotusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Schiaffino Maria fu Francesco, vedova di Gotusso Luigi, dom. in Portofino, con usufrutto vitalizio a favore di detta madre . . . »	227,50
Id.	754790 Solo per la proprietà	Petricioli Roberto fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . »	70 —
Id.	727929 Solo per la proprietà	Petricioli Bianca Adele di Francesco, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . »	70 —
Id.	728803 Solo per la proprietà	Petricioli Enrico di Francesco, con usufrutto a Barozzi Elisa . . . . »	70 —
Rendita 5 %	194793	Galise Gennaro, Angelina e Domenico fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Trofimena ved. Galise, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno) »	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	196748	Ferrone Gemma Corinna di Michele Ippolito, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote civile e reddito militare . . . . »	875 —
P. R. 3,50 %	475681	Reschia Felice di Ernesto, minore, dom. a Gamalero (Alessandria) . . . . »	112 —
Id.	170409	Fantini Agnese di Giuseppe, minore, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo) . . . . »	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1872)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868,

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1942-XX, al registro 9 Finanze, foglio 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 7 maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di vice-ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1942-XX, registro n. 19 Finanze, foglio n. 338, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1942-XXI, registro n. 24 Finanze, foglio n. 188, col quale fu provveduto alla sostituzione di un membro della predetta Commissione;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre posti di vice-ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca:

1. Pasqua Giordano, ex combattente . . punti 74,50
2. Di Carlo Luigi . . . . » 68 —
3. Ciccone Francesco, ex combattente . . » 66,50
4. Pansini Armando, ex combattente . . » 65,50
5. Gozzi Paolo . . . . » 65,50
6. Babuscio Giovanni . . . . . . » 64 —
7. Giacalone Matteo . . . . . . » 63 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Pasqua Giordano, ex combattente . . punti 74,50
2. Di Carlo Luigi . . . . » 68 —
3. Ciccone Francesco, ex combattente . . » 66,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Pansini Armando, ex combattente . punti 65,50
2. Gozzi Paolo . . . . » 65,50
3. Babuscio Giovanni . . . . . . » 64 —
4. Giacalone Matteo . . . . » 63 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 305. — Lesen

(1972)

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio bandito dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato).

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi.

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1943-XXI.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
» 125 » » 1200 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;
» 65 » » 1990 per il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale e per la scuola tecnica;
» 70 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 7 » » 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 85 da L. 1990 per il liceo, l'istituto tecnico e l'istituto magistrale;
» 40 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in servizio permanente, categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1942-43, salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'ordinanza del Ministero dell'educazione nazionale del 15 aprile 1943 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1943) a favore degli sfollati dalle città sottoposte a offese nemiche.

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 luglio 1943-XXI all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1. Estratto dell'anno di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G.I.L. o al Partito Nazionale Fascista.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a 8 decimi* o che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università e altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1943-44.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 21 aprile 1943-XXI

Il presidente: GIOVANNI BELELLI

(1971)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto n. 3415 del 15 febbraio 1943-XXI, div. 3ª, con il quale si approvava la graduatoria delle partecipanti al concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta comunale e consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto di pari numero e data del precedente, con il quale la ostetrica Violino Angela in Machieraldo venne dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattinara;

Dato atto che a seguito della rinuncia da parte della seconda classificata nella predetta graduatoria, la ostetrica Violino Angela in Machieraldo venne dichiarata vincitrice della quarta condotta di Vercelli (fraz. Cappuccini);

Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Mucci Antonietta attualmente ostetrica interina di Asigliano è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gattinara, dove dovrà assumere servizio con il 15 giugno p. v.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Gattinara, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Gattinara e della Prefettura.

Vercelli, addì 27 maggio 1943-XXI.

Il Prefetto

(1936)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.